

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2007

95^a Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Li Gotti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1512) Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine, approvato dalla Camera dei deputati

(95) VALENTINO. - Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale

(366) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

(510) CALVI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell' articolo 617 - septies del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale

(664) CASTELLI. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Il senatore **CASSON** (*Ulivo*) integra la relazione da lui svolta nella seduta del 20 giugno 2007, soffermandosi in particolare - in quanto assai rilevante ai fini dell'esame dei disegni di legge in titolo - su una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 giugno scorso, nella quale la Francia è stata condannata per violazione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela la libertà di informazione.

Il senatore, dopo aver ricordato che le sentenze della Corte di Strasburgo, pur non essendo vincolanti per le giurisdizioni nazionali, sono spesso recepite in molte decisioni-quadro dell'Unione e quindi possono godere, seppure in via mediata, di un alto grado di tassatività, si sofferma puntualmente sulla vicenda processuale che ha indotto due giornalisti francesi a ricorrere alla Corte dei diritti dell'uomo. Dal 1983 al 1986, presso la Presidenza della Repubblica francese, era stata istituita una "cellula antiterrorismo", la quale aveva proceduto ad intercettazioni telefoniche, in particolare sulle linee di alcuni giornalisti ed avvocati. Nel 1992 - riferisce il Relatore - alcuni giornali pubblicarono l'elenco delle persone oggetto di intercettazioni. Il Vicedirettore *pro tempore* del Gabinetto del Presidente della Repubblica, sottoposto a istruttoria penale per attentato all'altrui vita privata, in quanto accusato di aver diffuso il materiale delle intercettazioni, presentò a sua volta querela, con costituzione di parte civile, nei confronti dei due giornalisti, per ricettazione di documenti provenienti da violazione del segreto professionale, concorso in violazione del segreto professionale e ricettazione di cosa proveniente da furto.

I ricorrenti, condannati in primo grado, ricorsero in appello e, condannati anche in secondo grado, ricorsero in cassazione.

La loro tesi difensiva, rileva il relatore, si fondava sul fatto che gran parte del materiale intercettato non era stato ottenuto in modo illegale, che numerose persone sentite dal giudice avevano rivelato pubblicamente il tenore delle loro dichiarazioni e che si trattava comunque di fatti verificatisi in un tempo risalente. I ricorrenti asserivano inoltre la presunta violazione degli articoli 6 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, essendo stata lesa la loro libertà di espressione e di informazione che, nel bilanciamento tra opposti beni giuridici, ugualmente meritevoli di tutela, doveva prevalere, anche al fine di garantire, ai cittadini di una società democratica, il diritto di essere informati su aspetti ritenuti fondamentali per la vita dello Stato. Il senatore si sofferma quindi sulle motivazioni con le quali sia la Corte d'appello di Parigi sia la Corte di cassazione avevano respinto i motivi addotti dai ricorrenti, ritenendo che procurarsi documenti coperti da segreto recava pregiudizio alla vita personale degli imputati e ai loro diritti di difesa ed affermando, in generale, che un elemento essenziale per il mantenimento del carattere democratico di una società è obbligare tutti al rispetto delle regole fondamentali del funzionamento della giurisdizione.

Al riguardo, la Corte di cassazione ebbe modo di affermare - ricorda il relatore - che il solo fatto che le intercettazioni telefoniche fossero oggetto di un'istruttoria giudiziaria non era sufficiente a giustificare l'eventuale pregiudizio alla loro libertà di espressione. Quest'ultima può essere limitata - ad avviso delle giurisdizioni interne francesi - per consentire la protezione del segreto istruttorio e del segreto professionale, considerando oltretutto che gli eventuali vincoli alla libertà di manifestazione del pensiero non avevano di fatto prodotto un reale nocumento alla informazione dell'opinione pubblica.

A seguito della condanna - prosegue il relatore - i due giornalisti decisero di ricorrere alla Corte di Strasburgo la quale, dopo aver dichiarato ricevibile il ricorso, si è soffermata sul contenuto della libertà di manifestazione del pensiero, considerando la libertà di espressione uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e le garanzie accordate alla stampa uno strumento fondamentale a tutela delle libertà democratiche dei cittadini. Il senatore richiama quanto affermato dalla Corte in ordine al ruolo della stampa nelle democrazie contemporanee. Questa, se è vero che non deve oltrepassare certi limiti relativi alla tutela della reputazione e dei diritti dei terzi, ha comunque l'obbligo di comunicare, nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità, informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale. Ogni restrizione all'esercizio della libertà di espressione deve trovare un fondamento convincente che, ad avviso della Corte di Strasburgo, non si ritrova nel caso di specie. L'oratore, rinviando alle puntuali osservazioni svolte nelle considerazioni in diritto della sentenza, richiama i due ambiti in cui il ruolo della stampa svolge un compito delicato e fondamentale, da una parte a garanzia del libero dispiegarsi del dibattito politico, dall'altra in relazione alla giustizia penale, osservando in proposito che, a condizione di non oltrepassare i limiti fissati per una buona amministrazione della giustizia, la pubblicazione dei resoconti giudiziari è compatibile con le esigenze di pubblicità dell'udienza enunciate dall'articolo 6, comma 1, della Convenzione al fine di consentire, alla pubblica opinione, di esercitare un controllo sul funzionamento della giustizia penale.

Il senatore conclude rilevando come il tema del rapporto fra diritto di espressione e tutela della riservatezza costituisca, anche alla luce della recentissima sentenza della Corte di Strasburgo, uno dei punti nevralgici delle moderne democrazie. Tale consapevolezza deve quindi costantemente accompagnare l'iter legislativo che si sta compiendo in Commissione. Il relatore ritiene pertanto a tal fine auspicabile procedere ad un pur rapido ciclo di audizioni prima di iniziare la discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Il presidente **SALVI** ricorda che l'articolo 117 della Costituzione, stabilendo che la potestà legislativa è esercitata anche nel rispetto dei vincoli derivanti dell'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, impone di tenere nella massima considerazione - anche nel procedimento legislativo - le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Ringrazia quindi il relatore per l'integrazione svolta e propone di procedere all'audizione della Federazione nazionale della stampa, dell'Unione cronisti italiani e dell'Unione camere penali, organismi che avevano direttamente chiesto di essere auditi, riservandosi eventualmente, anche alla luce dei suggerimenti provenienti dai commissari, di integrare la platea dei soggetti da audire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.